

Revisione della legge sulla esecuzione e sul fallimento (LEF): procedura di risanamento

Avamprogetto del gruppo di esperti procedura concordataria Berna, giugno 2008

Nota bene: figurano soltanto le disposizioni sottoposte a modifica; le modifiche appaiono con uno sfondo grigio

Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)¹

dell'11 aprile 1889

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 64 della Costituzione federale^{2, 3}
decreta:

Art. 4

C. Assistenza
1. In generale

¹ Gli uffici d'esecuzione e gli uffici dei fallimenti procedono alle operazioni di loro competenza su richiesta degli uffici, delle amministrazioni speciali del fallimento, come pure dei commissari e dei liquidatori di un altro circondario.

² Gli uffici, le amministrazioni speciali del fallimento, i commissari e i liquidatori possono procedere ad atti del loro ufficio anche al di fuori del loro circondario, se l'ufficio competente per territorio vi acconsente.

La competenza per la notificazione degli atti esecutivi che non avvenga per posta, per il pignoramento, per la vendita agli incanti e per la richiesta d'intervento della forza pubblica spetta tuttavia unicamente all'ufficio dove l'atto deve essere compiuto.

¹ Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1995** 1227 1307; FF **1991** III 1).

² [CS **1** 3]. A questa disposizione corrisponde l'art. 122 cpv. 1 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS **101**).

³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° gennaio 2001 (RU **2000** 2531 2532; FF **1999** 8077 8458).

Art. 4a

2. Procedure
connesse

¹ Nei fallimenti e nelle procedure concordatarie materialmente connesse, gli organi di esecuzione forzata, le autorità di vigilanza e giudiziarie coinvolte coordinano nel limite del possibile i loro atti.

² I giudici del fallimento e del concordato coinvolti come pure le autorità di vigilanza possono, di comune accordo, designare chi eserciterà un'unica competenza per l'insieme delle procedure.

Art. 173a

b. Per
domanda di
moratoria
concordataria
o straordinaria
oppure
d'ufficio

¹ Se il debitore o il creditore hanno presentato una domanda di moratoria concordataria o di moratoria straordinaria, il tribunale può differire la decisione sul fallimento.

² Il giudice può inoltre differire d'ufficio la decisione sul fallimento qualora appaia possibile la conclusione di un concordato; in tal caso trasmette gli atti al giudice del concordato.

³ *stralciare*

Art. 174⁴

4. Impugnazione

¹ La dichiarazione di fallimento può essere impugnata entro dieci giorni con un ricorso conforme al Codice di procedura civile svizzero del Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

² L'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1. il debito, compreso gli interessi e le spese, è stato estinto;
2. l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che
3. il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

³ Se all'impugnazione è accordato effetto sospensivo, è necessario adottare i provvedimenti conservativi necessari per la tutela dei creditori (art. 170).

Art. 190

A. Su istanza di u
creditore

¹ Il creditore può chiedere al giudice la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione:

1. contro qualunque debitore che non abbia dimora conosciuta o sia fuggito per sottrarsi alle sue obbligazioni od abbia compiuto

⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gennaio 1997 (RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

to o tentato di compiere atti fraudolenti in pregiudizio dei suoi creditori o nascosto oggetti del suo patrimonio in una esecuzione in via di pignoramento;

2. contro il debitore soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti.

3. *stralciare*

² Il debitore che dimori nella Svizzera o vi abbia un rappresentante è citato in giudizio a breve termine per essere udito.

Art. 192

C. D'ufficio

Il fallimento è dichiarato d'ufficio senza preventiva esecuzione nei casi previsti dalla legge.

Art. 211a

D^{bis}. Rapporti obbligatori di durata

¹ I crediti risultanti da rapporti obbligatori di durata possono essere fatti valere come crediti nel fallimento a partire dalla dichiarazione di fallimento ma al più tardi entro il prossimo termine di disdetta o la scadenza della durata determinata del contratto. Gli eventuali profitti che la controparte potrebbe aver conseguito durante tale periodo le sono imputati.

² Se la massa del fallimento ha beneficiato di prestazioni derivanti da rapporti obbligatori di durata, i relativi crediti sorti dopo la dichiarazione di fallimento sono considerati debiti della massa.

³ È fatta salva la continuazione di un rapporto contrattuale a titolo personale da parte del debitore.

Art. 219

H. Ordine dei creditori

¹ I crediti garantiti da pegno vengono soddisfatti in precedenza con la somma ricavata dalla realizzazione dei pegni.

² Se più pegni garantiscono il medesimo credito, le somme da essi ricavate s'impiegano, in proporzione del loro ammontare, per pagamento di quello.

³ Il grado dei crediti garantiti da pegno e l'estensione della garanzia agli interessi ed accessori sono regolati dalle disposizioni sul pegno immobiliare.⁵

⁴ I crediti non garantiti da pegno, come pure le quote non soddisfatte di quelli garantiti, sono collocati nell'ordine seguente sull'intera massa residuale del fallimento:

Prima classe

- a. I crediti dei lavoratori derivanti dal rapporto di lavoro sorti o divenuti esigibili nei sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento, al massimo fino a 100 000 franchi. Il Consiglio federale può adeguare tale importo alla svalutazione;
- a^{bis} I crediti dei lavoratori per la restituzione di garanzie;
- b. I crediti degli assicurati:
 - 1. secondo la legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione infortuni;
 - 2. derivanti dalla previdenza professionale per quanto non coperti dal fondo di garanzia.
- b^{bis} I crediti degli istituti di previdenza del personale nei confronti dei datori di lavoro affiliati;
- c. I crediti pecuniari per contributi di mantenimento e d'assistenza in virtù del diritto di famiglia, come pure quelli per contributi di mantenimento sorti nei sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento.

*Seconda classe*⁶

- a. I crediti di persone il cui patrimonio era affidato al fallito in virtù dell'autorità parentale, per le somme di cui egli, in tale qualità, sia divenuto debitore verso le medesime.
Questo privilegio vale soltanto quando il fallimento sia stato dichiarato durante l'autorità parentale o entro l'anno della cessazione della stessa.
- b. *stralciare*
- c. *stralciare*
- d. *stralciare*

⁵ Nuovo testo giusta l'art. 58 tit. F in. CC in vigore dal 1° gennaio 1912(RS **210**).

⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2531 2532; FF **1999** 8077 8458).

Terza classe

Tutti gli altri crediti.⁷

⁵ Non si computano nei termini stabiliti per la prima e seconda classe:

1. la durata della procedura di concordato precedente la dichiarazione di fallimento;
2. *stralciare*;
3. la durata di una causa concernente il credito;
4. in caso di liquidazione in via di fallimento di un'eredità, il tempo trascorso tra il giorno della morte e l'ordine di liquidazione.⁸

**Titolo nono:
Disposizioni speciali relative al diritto di ritenzione della
comunione dei comproprietari**

Art. 282⁹

Art. 283

Inventario degli
oggetti vincolati
al diritto di
ritenzione

¹ La comunione dei comproprietari può domandare l'assistenza dell'ufficio per la provvisoria tutela del suo diritto di ritenzione anche prima d'iniziare l'esecuzione (art. 712k CC).¹⁰

² Quando siavi pericolo nel ritardo, si può chiedere l'assistenza della polizia o delle autorità comunali.

³ L'ufficio fa l'inventario degli oggetti vincolati al diritto di ritenzione e fissa un termine entro il quale la comunione deve promuovere l'esecuzione in via di realizzazione del pegno.

Art. 284

Reintegrazione
di oggetti

Ove tali oggetti siano stati asportati clandestinamente o con violenza, potranno essere riportati, con l'assistenza della polizia, negli appositi locali, entro dieci giorni dall'asportazione. Sono salvi i diritti dei terzi di buona fede. In caso di contestazione, decide il giudice.

⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

⁸ Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

⁹ Abrogato dal n. II art. 3 della LF del 15 dic. 1989 che modifica il CO (locazione e affitto) (RS 220 in fine, disp. Fin. Tit. VIII e VIII^{bis}).

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. II art. 3 della LF del 15 dic. 1989 che modifica il CO (locazione e affitto), in vigore dal 1° luglio 1990 (RS 220 in fine, disp. fin. tit. VIII e VIII^{bis}).

Art. 285

A. Principi

¹ La revocazione ha per scopo di assoggettare all'esecuzione i beni che le sono stati sottratti in seguito a uno degli atti enumerati dagli articoli 286 a 288.¹¹

² Possono domandare la revocazione:¹²

- 1.¹³ i creditori che hanno ottenuto un attestato provvisorio o definitivo di carenza di beni dopo pignoramento;
2. l'amministrazione del fallimento o, a termini degli articoli 260 e 269 capoverso 3, i singoli creditori.

³ Non sono revocabili gli atti compiuti durante una moratoria concordataria; è fatta eccezione nei casi in cui un giudice del concordato o una delegazione dei creditori abbia autorizzato la revocazione.

Art. 286

B. Atti revocabili 1. Disposizioni a titolo gratuito

¹ Sono revocabili tutte le donazioni e disposizioni a titolo gratuito, eccetto gli usuali regali occasionali, fatte dal debitore nell'anno precedente il pignoramento o la dichiarazione di fallimento.¹⁴

² Sono equiparati alle donazioni:

1. gli atti pei quali il debitore avesse accettato un corrispettivo non proporzionato alla sua prestazione;
- 2.¹⁵ gli atti mediante i quali il debitore avesse costituito a sé o ad altri una rendita vitalizia, un vitalizio, un usufrutto o un diritto di abitazione.

³ Nel caso della revocazione di un atto a favore di una persona vicina al debitore, incombe a tale persona provare che non vi sia disproporzione tra prestazione e corrispettivo. Sono considerate persone vicine anche le società facenti parte di un gruppo (art. 663e CO).

Art. 288¹⁶

3. Dolo

¹ Sono infine revocabili tutti gli atti che il debitore ha compiuto nei cinque anni precedenti il pignoramento o la dichiarazione di fallimen-

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gennaio 1997 (RU **1995** 1227 1307; FF **1991** III 1).

¹² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gennaio 1997 (RU **1995** 1227 1307; FF **1991** III 1).

¹³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gennaio 1997 (RU **1995** 1227 1307; FF **1991** III 1).

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gennaio 1997 (RU **1995** 1227 1307; FF **1991** III 1).

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gennaio 1997 (RU **1995** 1227 1307; FF **1991** III 1).

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gennaio 1997 (RU **1995** 1227 1307; FF **1991** III 1).

to con l'intenzione, riconoscibile dall'altra parte, di recar pregiudizio ai suoi creditori o di favorirne alcuni a detrimento di altri.

² Nel caso della revocazione di un atto a favore di una persona vicina al debitore, spetta a tale persona provare che non poteva riconoscere l'intenzione di recar pregiudizio. Sono considerate persone vicine anche le società facenti parte di un gruppo (art. 663e CO).

Art. 288^{a17}

4. Computo dei termini

Non sono computati nei termini previsti dagli articoli 286 a 288:

1. la durata della **moratoria concordataria** precedente la dichiarazione di fallimento;
2. **stralciare**;
3. nel caso di liquidazione in via di fallimento di un'eredità, il tempo trascorso tra il giorno della morte e l'ordine di liquidazione;
4. la durata della preventiva esecuzione.

Art. 292¹⁸

E. Prescrizione

L'azione revocatoria si prescrive:

1. due anni dopo la notificazione dell'attestato di carenza di beni dopo il pignoramento (art. 285 cpv. 2 n. 1);
2. due anni dopo la dichiarazione di fallimento (art. 285 cpv. 2 n. 2);
3. due anni dopo l'omologazione del concordato con abbandono dell'attivo.

Titolo undecimo:¹⁹ Della procedura concordataria

I. Moratoria concordataria

Art. 293

A. Introduzione

La procedura concordataria è promossa mediante:

- a. una richiesta del debitore; occorre allegarvi un bilancio, un conto di esercizio e un piano di liquidità o documenti equiva-

¹⁷ Introdotta dal n. I della LF del 16. dic. 1994, in vigore dal 1° gennaio 1997 (RU **1995** 1227 1307; FF **1991** III 1).

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gennaio 1997 (RU **1995** 1227 1307; FF **1991** III 1).

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gennaio 1997 (RU **1995** 1227 1307; FF **1991** III 1).

lenti da cui emerge lo stato patrimoniale o reddituale attuale e futuro del debitore;

- b. una richiesta di un creditore legittimato a presentare domanda di fallimento;
- c. la trasmissione degli atti secondo l'articolo 173a.

Art. 293a

B. Moratoria
provvisoria
1. Concessione

¹ Il giudice del concordato concede senza indugio una moratoria provvisoria di quattro mesi al massimo e adotta d'ufficio ulteriori provvedimenti necessari a preservare il patrimonio del debitore.

² Dichiara d'ufficio il fallimento se manifestamente non vi è alcuna prospettiva di risanamento o di omologazione di un concordato.

Art. 293b

2. Commissario
provvisorio

Il giudice del concordato può nominare uno o più commissari provvisori per un esame più approfondito delle prospettive di risanamento o di omologazione di un concordato. L'articolo 295 si applica per analogia.

Art. 293c

3. Effetti della
moratoria
provvisoria

¹ La moratoria provvisoria ha i medesimi effetti di una moratoria definitiva.

² Non va pubblicata purché sia garantita la tutela di terzi. In tale caso:

- a. la comunicazione agli uffici non ha luogo;
- b. un'esecuzione contro il debitore può essere promossa, ma non proseguita;
- c. la cessione di crediti futuri si estingue soltanto al momento in cui la moratoria provvisoria è comunicata al cessionario.

Art. 293d

4. Rimedi
giuridici

La decisione di concessione della moratoria provvisoria e la nomina del commissario provvisorio non sono impugnabili.

Art. 294

C. Moratoria
definitiva
1. Udienza e
decisione

¹ Il giudice della moratoria concede la moratoria in via definitiva per ulteriori quattro a sei mesi allorquando, durante la moratoria provvisoria, appaia probabile un risanamento o l'omologazione del concordato; decide d'ufficio prima della scadenza della moratoria provvisoria.

² Il giudice convoca per un'udienza il debitore ed eventuali creditori che ne facciano richiesta. Il commissario provvisorio presenta un rapporto orale o scritto. Il giudice può sentire anche altri creditori.

³ Il giudice dichiara d'ufficio il fallimento se non vi è alcuna prospettiva di risanamento o di omologazione del concordato.

Art. 294a

2. Proroga della moratoria

¹ Su domanda del commissario, la moratoria può essere prorogata fino a 12 mesi e, nei casi particolarmente complessi, fino a un massimo di 24 mesi.

² Tuttavia, nel caso di una proroga oltre i 12 mesi, il commissario convoca un'assemblea dei creditori, da tenersi prima dello scadere di nove mesi dalla concessione della moratoria definitiva. L'articolo 301 si applica per analogia.

³ Il commissario informa i creditori sullo stato della procedura e sui motivi della proroga. I creditori possono costituire o revocare una delegazione dei creditori, ammettere o revocare membri nonché nominare un nuovo commissario. L'articolo 302 capoverso 2 si applica per analogia.

Art. 295

3. Commissario

¹ Il giudice del concordato nomina uno o più commissari.

² Il commissario adempie, segnatamente, i compiti seguenti:

- a. provvede ad allestire il progetto di concordato;
- b. vigila sugli atti del debitore;
- c. esercita le attribuzioni indicate negli articoli 298 a 302 e 304;
- d. presenta su domanda del giudice del concordato rapporti intermedi e informa i creditori sull'andamento della moratoria.

³ Gli articoli 8, 10, 11, 14, 17 a 19, 34 e 35 si applicano per analogia al commissario.

Art. 295a

4. Delegazione dei creditori

¹ Ove le circostanze lo richiedono, il giudice del concordato istituisce una delegazione dei creditori; i creditori collocati nelle diverse classi vi sono adeguatamente rappresentati.

² La delegazione dei creditori esercita la vigilanza sul commissario; può impartirgli istruzioni; il commissario la informa periodicamente sullo stato della procedura.

³ La delegazione dei creditori autorizza, in luogo del giudice del concordato, gli atti di cui all'articolo 298 capoverso 2.

Art. 295b

5. Rimedi giuridici

¹ Il debitore e il creditore possono impugnare la decisione del giudice del concordato con ricorso conforme al Codice di procedura civile del ...

² Il ricorso contro la concessione della moratoria concordataria non ha effetto sospensivo.

Art. 296

6. Pubblicazione

La concessione della moratoria è pubblicata e comunicata senza indugio all'ufficio d'esecuzione, all'ufficio dei fallimenti, al registro di commercio e al registro fondiario. La moratoria concordataria è menzionata nel registro fondiario al più tardi due giorni dopo essere stata concessa.²⁰

Art. 296a

7. Sospensione

¹ Se il risanamento ha esito positivo prima della scadenza della moratoria concordataria, il giudice del concordato la sospende d'ufficio. L'articolo 296 si applica per analogia.

² Il giudice convoca per un'udienza il debitore e, all'occorrenza, il creditore che ne faccia richiesta. Il commissario presenta un rapporto orale o scritto. Il giudice può sentire anche altri creditori.

³ La decisione di sospensione può essere impugnata con ricorso conforme al Codice di procedura civile del

Art. 296b

8. Dichiarazione di fallimento

Il fallimento può essere dichiarato d'ufficio prima della scadenza della moratoria se:

- a. è indispensabile per preservare il patrimonio del debitore;
- b. manifestamente non è possibile risanare od omologare il concordato; o
- c. il debitore contravviene all'articolo 298 o alle istruzioni del commissario.

Art. 297

D. Effetti della moratoria
1. Sui diritti dei creditori

¹ Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. È fatta eccezione per l'esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; tale pegno non può essere realizzato.

²⁰ Nuovo testo del per. Giusta il n. I della LF del 19 mar. 2004 (Menzione del fallimento nel registro fondiario), in vigore dal 1° gennaio 2005 (RU **2004** 4033 4034; FF **2003** 5655 5663).

^{1bis} L'articolo 199 capoverso 2 si applica per analogia ai beni pignorati.

² Il sequestro e altre misure cautelari sono escluse per i crediti concordatari.

^{2bis} La cessione di crediti futuri si estingue con la moratoria concordataria.

^{2ter} I procedimenti civili e le procedure amministrative concernenti i crediti concordatari sono sospesi, eccezion fatta per i casi urgenti.

^{2quater} Il decorso di tutte le prescrizioni e perenzioni rimane sospeso.

³ La concessione della moratoria sospende nei confronti del debitore il corso degli interessi di tutti i crediti non garantiti da pegno, salvo disposizione contraria del concordato.

⁴ Per la compensazione valgono gli articoli 213-214. La concessione della moratoria sostituisce la dichiarazione di fallimento.

⁵ L'articolo 211 capoverso 1 si applica per analogia purché e non appena il commissario comunica al contraente la conversione del credito.

Art. 297a

2. Sui rapporti obbligatori di durata del debitore

Con il consenso del commissario, il debitore può disdire in ogni istante, per una scadenza qualsiasi, un rapporto obbligatorio di durata indennizzando la controparte; l'indennizzo è considerato un credito concordatario.

Art. 298

3. Sulla capacità di disporre del debitore

¹ Il debitore può continuare la sua attività sotto la vigilanza del commissario. Il giudice del concordato può tuttavia ordinare che determinati atti possono essere compiuti validamente soltanto con il concorso del commissario, oppure autorizzare il commissario a proseguire l'attività aziendale in luogo del debitore.

² Salvo autorizzazione del giudice del concordato o della delegazione dei creditori, durante la moratoria il debitore non può validamente alienare o ipotecare elementi degli attivi fissi, costituire pegni, presentare fideiussioni e disporre a titolo gratuito.

^{2bis} Sono fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede.

³ Se il debitore contravviene a queste disposizioni o alle istruzioni del commissario, il giudice del concordato può, su rapporto del commissario, togliere al debitore la facoltà di disporre dei suoi beni o dichiarare d'ufficio il fallimento.

Art. 299

E. Procedura di moratoria

1. Inventario e stima del pegno

¹ Il commissario, appena nominato, fa l'inventario di tutti i beni del debitore e procede alla stima dei singoli oggetti.

² Il commissario tiene a disposizione dei creditori la decisione sulla stima dei pegni; la comunica per scritto, prima dell'assemblea dei creditori, ai creditori ipotecari e al debitore.

³ Ogni interessato può domandare al giudice del concordato, entro dieci giorni e anticipandone le spese, una nuova stima del pegno. Se la medesima è stata domandata da un creditore, questi può pretendere dal debitore il rimborso delle spese soltanto se la prima stima è stata modificata in notevole misura.

Art. 300

2. Avviso ai creditori

¹ Il commissario invita i creditori, mediante pubblico avviso (art. 35 e 296), ad insinuare **entro un mese** i loro crediti, sotto la comminatoria che in caso di omissione non avranno diritto al voto alle deliberazioni sul concordato. Egli invia, con lettera semplice, una copia della pubblicazione ai creditori dei quali sia conosciuto il nome e il domicilio.

² Il commissario invita il debitore a pronunciarsi sui crediti insinuati.

Art. 301

3. Convocazione dell'assemblea dei creditori

¹ Allestita la proposta di concordato, il commissario convoca, mediante pubblico avviso, l'assemblea dei creditori, avvertendo che gli atti possono essere esaminati nei venti giorni che precedono detta assemblea. La pubblicazione dell'avviso deve aver luogo almeno un mese prima dell'assemblea.

² Il commissario trasmette, con lettera semplice, una copia della pubblicazione ai creditori dei quali sia conosciuto il nome e il domicilio.

Art. 302

F. Assemblea dei creditori

¹ Nell'assemblea dei creditori il commissario dirige le deliberazioni e riferisce sullo stato patrimoniale e sull'andamento reddituale del debitore.

² Il debitore deve intervenire all'assemblea per dare gli schiarimenti che gli venissero chiesti.

³ Il commissario sottopone il concordato ai creditori riuniti in assemblea, perché l'approvino con la loro sottoscrizione.

Art. 303

G. Diritti contro i coobbligati

¹ Il creditore che non ha aderito al concordato non perde i suoi diritti contro i codebitori, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso (art. 216).

² Parimenti, il creditore che vi ha aderito non perde i suoi diritti contro le persone summenzionate, a condizione che le abbia avvisate, almeno dieci giorni prima, del giorno e del luogo dell'assemblea, offrendo loro la cessione del proprio credito contro pagamento (art. 114, 147, 501 CO²¹).

³ Il creditore può altresì, senza pregiudizio dei suoi diritti, autorizzare i codebitori, fideiussori o obbligati in via di regresso a deliberare in sua vece sull'adesione al concordato.

Art. 304

H. Relazione del commissario; pubblicazione dell'udienza d'omologazione

¹ Prima della scadenza della moratoria, il commissario sottopone al giudice del concordato tutti gli atti. Nella sua relazione, egli riferisce sulle adesioni già ricevute e raccomanda l'omologazione o il rigetto del concordato.

² Il giudice del concordato pronuncia a breve termine.

³ Il giorno e il luogo dell'udienza sono comunicati mediante pubblico avviso, con l'avvertenza che i creditori potranno farvi valere le loro opposizioni al concordato.

II. Disposizioni generali sul concordato

Art. 305

A. Accettazione da parte dei creditori

¹ Il concordato è accettato qualora vi abbia aderito prima della decisione di omologazione:

a. la maggioranza dei creditori, rappresentanti almeno i due terzi dell'ammontare complessivo dei crediti; o

b. un quarto dei creditori, rappresentanti almeno i tre quarti di detto ammontare.

² I creditori privilegiati e il coniuge o il partner registrato del debitore non sono compresi nel computo né per la loro persona né per i loro crediti. I crediti garantiti da pegno si computano soltanto per l'ammontare che in base alla stima del commissario rimane scoperto.

³ Il giudice del concordato decide se e per quale somma si debbano computare anche i crediti sotto condizione, quelli sottoposti a termine

incerto e quelli contestati, senza che ne rimanga pregiudicata la questione della sussistenza.

Art. 306

B. Omologazione

1. Condizioni

¹ L'omologazione è inoltre subordinata alle seguenti condizioni:

1. La somma offerta deve essere in giusta proporzione con i mezzi del debitore; il giudice del concordato può tener conto delle sue aspettative.

^{1^{bis}}. *stralciare*

2. L'integrale soddisfacimento dei creditori privilegiati ammessi e l'adempimento delle obbligazioni contratte durante la moratoria con il consenso del commissario devono essere sufficientemente garantiti, a meno che singoli creditori abbiano esplicitamente rinunciato a esigere una garanzia per il loro credito. L'articolo 305 capoverso 3 si applica per analogia.

3. In caso di concordato ordinario (art. 314 cpv. 1), i titolari di quote di partecipazione contribuiscono equamente al risanamento.

² Il giudice del concordato può, d'ufficio o su domanda di un partecipante, completare un concordato non disciplinato in modo sufficiente.

Art. 306a

2. Sospensione della realizzazione di pegni immobiliari

¹ Su domanda del debitore, il giudice del concordato può sospendere, durante un anno al massimo a contare dall'omologazione del concordato, la realizzazione di un fondo gravato di un pegno per un credito anteriore all'inizio della procedura concordataria, a condizione che gli interessi del suo debito ipotecario non siano impagati da più di un anno. Il debitore deve tuttavia rendere verosimile che il fondo è necessario per l'esercizio della sua azienda e che con la realizzazione egli correrebbe il rischio di vedere compromessa la sua esistenza economica.

² Ai creditori interessati deve essere dato modo di presentare le loro osservazioni scritte prima della discussione sull'omologazione del concordato (art. 304); essi sono convocati personalmente all'assemblea dei creditori (art. 302) e all'udienza avanti al giudice del concordato.

³ La sospensione della realizzazione cade d'ufficio quando il debitore aliena volontariamente il pegno, quando è dichiarato in fallimento o quando muore.

⁴ Su domanda del creditore interessato e dopo aver sentito il debitore, il giudice del concordato revoca la sospensione della realizzazione, se il creditore rende verosimile che:

1. il debitore l'ha ottenuta dando indicazioni non veritiere al giudice del concordato; oppure
2. il patrimonio o il reddito del debitore sia aumentato e che di conseguenza questi può rimborsare il debito senza compromettere la sua esistenza economica; oppure
3. la realizzazione del pegno immobiliare non mette più in pericolo l'esistenza economica del debitore.

Art. 307

3. Impugnazione

¹ La decisione concordataria può essere impugnata con un ricorso conforme al Codice di procedura civile svizzero del

² Il ricorso ha effetto sospensivo a meno che l'autorità di ricorso non disponga diversamente.

Art. 308

4. Comunicazione e pubblicazione

Scaduto il termine inutilizzato di ricorso o terminata la procedura di ricorso:

- a. la decisione concordataria è comunicata senza indugio all'ufficio d'esecuzione, all'ufficio dei fallimenti e al registro fondiario. La decisione è inoltre tempestivamente comunicata al registro di commercio, se un debitore è iscritto nel registro di commercio;
- b. la decisione è pubblicata;
- c. cessano gli effetti della moratoria.

Art. 309

C. Effetti
1. In caso di rigetto

Con il rigetto del concordato, si reputa il fallimento dichiarato per legge.

Art. 310

2. In caso di omologazione
a. Obbligatorietà per i creditori

¹ Il concordato è obbligatorio per tutti i creditori i cui crediti siano sorti prima della concessione della moratoria o, senza il consenso del commissario, dopo detta pubblicazione (crediti concordatari). Fanno eccezione i crediti garantiti da pegno immobiliare, purché coperti da quest'ultimo.

² I debiti contratti durante la moratoria con il consenso del commissario costituiscono debiti della massa in un concordato con abbandono dell'attivo o in un fallimento successivo. Lo stesso vale per i crediti risultanti da un rapporto obbligatorio di durata, a condizione che il debitore abbia beneficiato delle prestazioni con il consenso del commissario.

Art. 311

b. Estinzione delle esecuzioni

L'omologazione del concordato produce estinzione di tutte le esecuzioni promosse prima della moratoria ad eccezione di quelle in via di realizzazione del pegno; articolo 199 capoverso 2 è applicabile per analogia.

Art. 312

c. Nullità delle promesse fatte al di fuori del concordato

È nulla ogni promessa con cui il debitore assicura ad un creditore più di quanto gli spetti secondo i termini del concordato (art. 20 CO²²).

Art. 313

D. Revoca del concordato

¹ Ogni creditore può domandare al **giudice del concordato** la revoca di un concordato ottenuto con mezzi sleali (art. 20, 28, 29 CO²³).

² Gli articoli 307 a 309 sono applicabili per analogia.

III. Del concordato ordinario

Art. 314

A. Contenuto

¹ Il concordato indica in quale misura i creditori rinunciano ai loro crediti, come il debitore adempirà le sue obbligazioni e, all'occorrenza, come queste saranno garantite.

^{1bis} Il dividendo del concordato può essere costituito in tutto o in parte di quote sociali o di diritti societari del debitore o di una società subentrante.

² Il commissario o un terzo può essere incaricato di prendere i provvedimenti di vigilanza, di gestione e di liquidazione necessari per eseguire il concordato e garantirne l'adempimento.

Art. 315

B. Crediti contestati

¹ Omologando il concordato, il giudice assegna ai creditori le cui pretese sono contestate un termine di 20 giorni per promuovere l'azione al luogo del concordato, sotto la comminatoria che in caso di omissione perderanno il diritto alla garanzia del dividendo.

² A richiesta del giudice del concordato, il debitore deve depositare presso lo stabilimento dei depositi, sino a causa definita, i riparti relativi ai crediti contestati.

²² RS 220

²³ RS 220

Art. 316

C. Revocazione di un concordato nei confronti di un creditore

¹ Ogni creditore riguardo al quale non sia stato adempito il concordato può, senza pregiudizio dei diritti che questo gli assicura, domandare al giudice del concordato la revoca per il suo credito.

² L'articolo 307 è applicabile per analogia.

IV. Del concordato con abbandono dell'attivo

Art. 317

A. Nozione

¹ Il concordato con abbandono dell'attivo può conferire ai creditori il diritto di disporre dei beni del debitore o consistere nel trasferimento a terzi di tutti o parte di questi beni.

² I creditori esercitano i loro diritti per il tramite di liquidatori e di una delegazione dei creditori. Questi sono nominati dall'assemblea che si pronuncia sul concordato. Possono fungere da commissario i liquidatori.

Art. 318

B. Contenuto

¹ Il concordato contiene disposizioni circa:

1. la rinuncia dei creditori alla parte del credito non coperta dal ricavo della liquidazione dei beni o del prezzo del trasferimento di tali beni a un terzo, oppure la regolamentazione precisa dei diritti spettanti ad essi a questo riguardo; il dividendo del concordato può essere costituito in tutto o in parte di quote sociali o di diritti societari del debitore o di una società subentrante;
2. la designazione dei liquidatori e il numero di membri della delegazione dei creditori, nonché la delimitazione delle loro attribuzioni;
3. il modo di liquidazione, in quanto non disciplinato dalla legge; se i beni sono ceduti a un terzo, il modo e le garanzie d'esecuzione della cessione;
4. gli organi, oltre i fogli ufficiali, nei quali le pubblicazioni destinate ai creditori devono essere fatte.

² In particolare, il concordato che non concerne la totalità dei beni del debitore deve indicare esattamente quali beni sono ceduti ai creditori e quali a un terzo.

Art. 319

C. Effetti dell'omologazione

¹ Quando l'omologazione del concordato con abbandono dell'attivo è divenuta definitiva, il debitore non ha più diritto di disporre dei suoi beni ed i precedenti aventi diritto non sono più autorizzati a firmare.

² Se il debitore è iscritto nel registro di commercio, alla sua ragione sociale devono essere aggiunte le parole: «in liquidazione concordataria». Sotto questa ragione la massa può essere escussa per i debiti non compresi nel concordato.

³ I liquidatori provvedono a tutti gli atti necessari alla conservazione e alla realizzazione della massa o, all'occorrenza, al trasferimento dei beni.

⁴ Essi rappresentano la massa in giustizia. L'articolo 242 è applicabile per analogia.

Art. 320

D. Situazione dei liquidatori

¹ I liquidatori soggiacciono alla vigilanza e al controllo della delegazione dei creditori.

² I provvedimenti dei liquidatori concernenti la realizzazione dell'attivo possono essere impugnati avanti alla delegazione dei creditori, e le decisioni di questa commissione possono essere deferite all'autorità di sorveglianza entro dieci giorni dalla comunicazione.

³ Per il resto gli articoli 8 a 11, 14, 34 e 35 si applicano per analogia alla gestione dei liquidatori.

Art. 321

E. Determinazione dei creditori legittimati a partecipare alla ripartizione

¹ Per determinare le persone che partecipano al riparto del ricavo della liquidazione ed il grado dei loro crediti, i liquidatori, senza pubblicare nuova grida e fondandosi sui libri e sulle insinuazioni, compileranno uno stato di collocazione (graduatoria), che sarà messo a disposizione dei creditori.

² Gli articoli 244 a 251 si applicano per analogia.

Art. 322

F. Realizzazione
1. In generale

¹ I beni che compongono l'attivo sono di regola realizzati separatamente o in blocco. La realizzazione si fa per via d'incasso o di vendita se si tratta di crediti e a trattative private o mediante pubblico incanto se si tratta di altri beni.

² Il modo o il momento della realizzazione sono determinati dai liquidatori d'accordo con la delegazione dei creditori.

Art. 323

2. Fondi gravati da pegno

Eccezion fatta per i casi in cui gli attivi siano trasferiti a un terzo, i fondi gravati da pegno possono essere venduti dai liquidatori a trattative private soltanto col consenso dei creditori pignoratizi non coperti dal prezzo di vendita. In mancanza di consenso, essi dovranno essere realizzati ai pubblici incanti (art. 134 a 137, 142, 143, 257 e 258). La graduatoria (art. 321) fa stato per l'esistenza e il grado degli oneri (servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e diritti personali annotati) che li gravano.

Art. 324

3. Pegni mobiliari

¹ I creditori garantiti da pegni manuali non hanno l'obbligo di consegnarli ai liquidatori. Se il concordato comportante moratoria non lo vieta, i creditori garantiti da pegni manuali possono realizzarli al momento che loro sembra opportuno, mediante esecuzione in via di realizzazione del pegno, ovvero, se vi sono autorizzati dall'atto costitutivo del pegno, mediante vendita a trattative private o in borsa.

² Se tuttavia l'interesse della massa esige che il pegno sia realizzato, i liquidatori possono assegnare al creditore pignoratizio un termine non inferiore a sei mesi per procedere alla realizzazione. Contemporaneamente, essi ingiungono al creditore pignoratizio, sotto minaccia di pena (art. 324 n. 4 CP²⁴), di consegnare loro il pegno dopo la scadenza del termine per la realizzazione, e lo avvisano che, se la mancata conseguenza non è giustificata, il diritto preferenziale sarà estinto.

Art. 325

4. Cessione di pretese ai creditori

Se i liquidatori o la delegazione dei creditori rinunciano ad una pretesa contestata o di realizzazione difficile, in ispecial modo, se rinunciano ad un diritto che dovrebbe essere fatto valere mediante l'azione rivocatoria od un'azione di responsabilità contro gli organi o gl'impiegati del debitore, essi ne informeranno i creditori con avviso personale o mediante pubblicazione ufficiale ed offriranno loro la cessione di dette pretese conformemente all'articolo 260.

Art. 326

G. Ripartizione
1. Stato di riparto

Prima di ogni distribuzione, anche provvisoria, i liquidatori sono tenuti a compilare un estratto dello stato di riparto e a tenerlo a disposizione dei creditori per dieci giorni. Entro questo termine, è ammesso il ricorso contro lo stato di riparto all'autorità di vigilanza.

Art. 327

2. Importo scoperto in caso di credito garantito da pegno

¹ I creditori pignoratizi i cui pegni sono già stati realizzati al momento del deposito dello stato di riparto provvisorio partecipano al riparto provvisorio per l'importo effettivamente scoperto. Questo importo è determinato dai liquidatori, la cui decisione può essere impugnata soltanto mediante ricorso conformemente all'articolo 326.

² Se il pegno non è ancora stato realizzato al momento del deposito dello stato di riparto provvisorio, il creditore pignoratizio parteciperà alla distribuzione per l'importo presumibilmente scoperto, a stima del commissario. Se dimostra che il ricavo della realizzazione del pegno è rimasto inferiore a questa stima, il creditore pignoratizio avrà diritto al dividendo e agli acconti corrispondenti.

³ Se il ricavo della realizzazione del pegno e i dividendi provvisori già riscossi superano l'ammontare del credito, il creditore dovrà restituire l'eccedenza.

Art. 328

3. Conto finale

Con lo stato di riparto definitivo, i liquidatori devono depositare il conto finale, che comprenderà anche il conto delle spese.

Art. 329

4. Deposito

¹ I dividendi che non saranno stati ritirati entro il termine fissato sono depositati presso la cassa dei depositi designata dal giudice dei concordati.

² I dividendi che non saranno stati ritirati entro il termine di dieci anni saranno distribuiti a cura dell'ufficio dei fallimenti; è applicabile per analogia l'articolo 269.

Art. 330

H. Relazione sulla gestione

¹ Terminata la liquidazione, i liquidatori stendono una relazione finale. Questa deve essere approvata dalla delegazione dei creditori, comunicata al giudice del concordato e tenuta a disposizione dei creditori.

² Se la liquidazione dura più di un anno, i liquidatori hanno l'obbligo di allestire al 31 dicembre di ogni anno uno stato del patrimonio e dei beni non ancora realizzati ed una relazione sulla loro gestione. Entro i due primi mesi dell'anno seguente, essi devono trasmettere lo stato del patrimonio e la relazione al **giudice del concordato**, per il tramite della delegazione dei creditori, e metterli a disposizione dei creditori stessi.

Art. 331

I. Revoca di atti giuridici

¹ Gli atti giuridici compiuti dal debitore prima dell'omologazione del concordato sono revocabili conformemente agli articoli 285 a 292.

² Per il computo dei termini ai sensi degli articoli 286, 287 e 288 fa stato la concessione della moratoria concordataria in luogo del pignoramento o della dichiarazione di fallimento.

³ I liquidatori possono e debbono opporre ai creditori tutte le eccezioni che competono alla massa in virtù dei dispositivi relativi all'azione rivocatoria.

V. Del concordato nella procedura di fallimento

Art. 332

¹ Il debitore o un creditore può proporre un concordato. In tal caso, l'amministrazione del fallimento lo sottopone col proprio parere ai creditori, i quali deliberano sul medesimo al più presto nella seconda assemblea.

² Gli articoli 302 a 307 e 310 a 331 si applicano per analogia. Tuttavia le funzioni del commissario spettano all'amministrazione del fallimento. La realizzazione è sospesa sino a decisione del giudice del concordato sull'omologazione.

³ La decisione sul concordato è comunicata all'amministrazione, la quale, in caso di omologazione, propone al giudice la revocazione del fallimento.

Art. 350

stralciare

Avamprogetto del gruppo di esperti procedura concordataria. Allegato

Modifica di altri atti legislativi

I. CO

Art. 268, 268a, 268b e 299c

abrogati

Art. 333b (*nuovo*)

3. Trasferimento dell'azienda in caso di insolvenza

¹ Con il trasferimento dell'azienda a un terzo nel corso di una moratoria concordataria a seguito di fallimento o di concordato con abbandono dell'attivo, i rapporti di lavoro passano all'acquirente con tutti i diritti e gli obblighi che ne risultano se tale trasferimento è stato concordato con l'acquirente ed il lavoratore non vi si oppone. Per il resto l'articolo 333a si applica per analogia.

² Le disposizioni sulla consultazione e l'informazione (art. 333a) non si applicano se l'azienda è trasferita nel quadro di un fallimento o di un concordato con abbandono dell'attivo.

Art. 335e *cpv.* 2

² Esse non si applicano in caso di cessazione dell'attività dell'azienda a seguito di decisione giudiziaria nonché in caso di licenziamenti collettivi a seguito di fallimento o di concordato con abbandono dell'attivo.

Art. 491 *cpv.* 2

² Si applicano per analogia le disposizioni in materia di diritto di ritenzione della comunione dei comproprietari.

Art. 725

VII. Perdita di capitale sociale, eccedenza dei debiti e insolvenza

¹ ...

² Se esiste fondato timore che la società abbia un'eccedenza di debiti, deve essere allestito un bilancio intermedio soggetto alla verifica dell'ufficio di revisione.

³ Il consiglio d'amministrazione avvisa immediatamente il giudice, se:

- a. i debiti sociali non sono coperti né stimando i beni secondo il valore d'esercizio, né stimandoli secondo il valore di alienazione; o
- b. la società è insolvente.

Il giudice dichiara il fallimento o procede ai sensi dell'articolo 173a LEF.

⁴Non occorre l'avviso al giudice qualora:

- a. in caso di eccedenza di debiti, i creditori della società accettano, per questa insufficienza d'attivo, di essere relegati a un grado inferiore a quello di tutti gli altri creditori della società; oppure
- b. vi siano prospettive concrete che l'eccedenza di debiti o l'insolvenza sia eliminata entro 60 giorni dall'allestimento del bilancio intermedio o dalla constatazione dell'insolvenza.

Art. 725a

abrogato

Art. 729b

¹ ...

² In caso di manifesta eccedenza di debiti o di insolvenza, l'ufficio di revisione ne dà avviso al giudice se il consiglio d'amministrazione omette di farlo.

Art. 731a

¹ ...

² Le disposizioni in materia di indipendenza e di attribuzioni dell'ufficio di revisione si applicano per analogia ai revisori del conto di gruppo, salvo quelle concernenti l'avviso obbligatorio in caso di manifesta eccedenza dei debiti e di insolvenza.

Art. 817

VII. Perdita di capitale sociale, eccedenza di debiti e insolvenza

¹ Si applicano per analogia le norme sulla società anonima se la metà del capitale sociale non è più coperta, vi è un'eccedenza di debiti o la società è insolvente.

² ...

Art. 903

2. In caso di perdita di capitale sociale, eccedenza di debiti e insolvenza

¹ ...

² L'amministrazione avvisa immediatamente il giudice qualora:

- a. dall'ultimo bilancio annuale e da un bilancio di liquidazione da allestire posteriormente o da un bilancio intermedio risulta che l'attivo non è sufficiente a coprire i debiti della società; oppure
- b. la società è insolvente.

Il giudice dichiara il fallimento o procede ai sensi dell'articolo 173a LEF.

^{2bis} Non occorre dare avviso al giudice se vi sono prospettive concrete che l'eccedenza di debiti o l'insolvenza sia eliminata entro 60 giorni dall'allestimento del pertinente bilancio o dalla constatazione dell'insolvenza.

^{3 e 4} ...

⁵ *stralciare*

⁶ ...

II. CC

Art. 712k

¹ Per i crediti da contributi decorsi negli ultimi tre anni, la comunione dei comproprietari ha il diritto di ritenzione sulle cose mobili che si trovano nei locali del comproprietario e servono all'uso o al godimento dei medesimi.

² Sono esclusi dal diritto di ritenzione gli oggetti impignorabili o appartenenti a terzi.

³ La comunione può sollecitare l'aiuto dell'ufficio d'esecuzione per proteggere il proprio diritto di ritenzione.

III. LBCR

Art. 25 Condizioni

³ Le disposizioni concernenti la procedura concordataria (art. 293-336 LEF) e gli avvisi obbligatori del consiglio d'amministrazione e

dell'ufficio di revisione (art. 725 e 729b cpv. 2 del CO) non sono applicabili alle banche.

IV. LCA

Art. 55

abrogato

V. LAVS

Art. 52

abrogato

Luogo / Data:

Firma:

.....

.....

Bölli Stephan

.....

.....

Gasser Dominik

.....

.....

Hunkeler Daniel

.....

.....

Lorandi Franco

.....

.....

Meier Isaak

.....

.....

Peter Henry

.....

.....

Stahelin Daniel

.....

.....

Wüthrich Karl